

Corte Suprema di Cassazione
Centro Elettronico di Documentazione
ItalGiureWeb - 23/10/2018

Stampa 1 documenti di penale: testo=confisca terzo corinna.forte@G61R Copia Salva

Sez. U, **Sentenza n. 39608 del 22/02/2018 Cc.** (dep. 03/09/2018) Rv. 273660

Presidente: Di Tomassi M. Estensore: Andronio AM. Relatore: Andronio AM. Imputato: Business Partner Italia s.P.A.. P.M. Gaeta P. (Diff.)

(Dichiara inammissibile, Trib. Palermo, 10/12/2014-28/10/2015)

568 MISURE DI SICUREZZA - 004 PATRIMONIALI

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca di prevenzione - Procedimenti non soggetti al d.lgs. n. 159 del 2011 - Terzo titolare di credito ipotecario - Domanda di ammissione allo stato passivo - Termine di decadenza ex art. 1, comma 199, legge n. 228 del 2012 - Ipotesi di omessa comunicazione di cui all'art. 1, comma 206, stessa legge - "Dies a quo" - Individuazione.

In tema di confisca di prevenzione, i creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni confiscati all'esito dei procedimenti per il quali non si applica la disciplina del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, devono presentare la domanda di ammissione del loro credito al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca nel termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 199, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, anche nel caso in cui non abbiano ricevuto le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 206, della stessa legge, in quanto il termine di decadenza decorre indipendentemente dalle predette comunicazioni. L'applicazione di detto termine è, comunque, subordinata all'effettiva conoscenza da parte del creditore, del procedimento di prevenzione in cui è stata disposta la confisca o del provvedimento definitivo di confisca ed è, in ogni caso, fatta salva la possibilità per il creditore di essere restituito nel termine stabilito a pena di decadenza, se prova di non averlo potuto osservare per causa a lui non imputabile. (In motivazione, la Corte ha precisato che la medesima disciplina si applica alle altre categorie di creditori richiamate dall'art. 1, comma 198, della legge n. 228 del 2012, quale risultante a seguito della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 94 del 2015).

<i>Riferimenti normativi:</i> Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52	CORTE COST.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 57	
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 58	
Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 198	CORTE COST. PENDENTE
Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 199	CORTE COST. PENDENTE
Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 200	CORTE COST. PENDENTE
Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 205	CORTE COST. PENDENTE
Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 206	CORTE COST. PENDENTE
Legge 17/10/2017 num. 161 art. 37 com. 1	
Decisione Consiglio CEE 24/02/2005 num. 212	
Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num.	

Corte Suprema di Cassazione
Centro Elettronico di Documentazione
ItalGiureWeb - 23/10/2018

Stampa 1 documenti di penale: testo=confisca terzo corinna.forte@G61R Copia Salva

Sez. 1, **Sentenza n. 22899 del 06/03/2018 Cc.** (dep. 22/05/2018) Rv. 273137

Presidente: Di Tomassi M. Estensore: Centofanti F. Relatore: Centofanti F. Imputato: Soc.

Ta.ci. Srl Impresa Costruzioni Edili. P.M. Tocci S. (Diff.)

(Rigetta, Trib. Rimini, 01/07/2017)

618 SICUREZZA PUBBLICA - 023 APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE - Confisca di prevenzione - Terzi titolari di un diritto reale sul bene rimasti estranei al procedimento di confisca - Incidente di esecuzione - Legittimazione - Presupposti - Fattispecie.

In tema di confisca di prevenzione, solo il titolare formale del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene oggetto di ablazione al momento in cui il provvedimento di confisca è divenuto definitivo può proporre incidente di esecuzione, qualora rimasto estraneo al procedimento, per la tutela del proprio diritto, alla duplice condizione che versi in buona fede e che abbia anteriormente trascritto il proprio titolo, ma non anche chi in tale momento abbia ceduto il bene al proposto in forza di contratto ad effetti reali, anche se successivamente risolto, con effetti retroattivi, dal giudice civile. (Fattispecie in cui il terzo non aveva trascritto la domanda di risoluzione del contratto di compravendita con il proposto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 16 PENDENTE
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 45 CORTE COST.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27201 del 2013 Rv. 257599, N. 24448 del 2016 Rv. 267303

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 57 del 2007 Rv. 234956

Corte Suprema di Cassazione
Centro Elettronico di Documentazione
ItalGiureWeb - 23/10/2018

Stampa 1 documenti di penale: testo=confisca terzo corinna.forte@G61R Copia Salva

Sez. 5, **Sentenza n. 33888 del 24/04/2018** Cc. (dep. 19/07/2018) Rv. 273890

Presidente: Vessichelli M. Estensore: Morosini EM. Relatore: Morosini EM. Imputato: Stefanetti e altri. P.M. Ceniccola E. (Diff.)

(Dichiara inammissibile, Trib. Palermo, 19/04/2016)

618 SICUREZZA PUBBLICA - 023 APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE - Misure di prevenzione patrimoniale - Confisca - Rivendica di acquisto per usucapione del bene confiscato davanti al giudice dell'esecuzione - Esclusione - Competenza all'accertamento spettante al giudice civile.

In tema di misure di prevenzione patrimoniale, i terzi sprovvisti di titolo da opporre alla confisca, ex art. 2-ter legge n. 575 del 1965, non possono investire il giudice dell'esecuzione al fine di accertare l'esistenza del loro diritto ed ottenere, in tal modo, la revoca della confisca, poichè la questione attinente alla formazione del titolo deve essere devoluta alla cognizione del giudice civile. (Fattispecie in cui i terzi si affermavano titolari per intervenuta usucapione dei beni confiscati).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 43715 del 2008 Rv. 242212, N. 2501 del 2009 Rv. 242817
